



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 97 – 04 APRILE 2022

Riunione del 23 marzo 2022

**40.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA
TESSERATA:**

Sig.ra Luna CORDIVIOLA

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento 36/2021-22 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti dell'atleta:

- CORDIVIOLA Luna: *“per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10, c. 2, Statuto FIPAV, 19, c. 2, e 22 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver mancato di ottemperare all'invito della propria società di appartenenza a sottoporsi a visita medico sportiva per la corrente stagione sportiva”.*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpata per l'udienza in videoconferenza del 23 Marzo 2022 dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, nessuno era presente per l'incolpata. il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita in udienza la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relativa proposta di sanzione disciplinare nei confronti dell'incolpata;
- Preso atto della memoria difensiva inoltrata dall'incolpata;



OSSERVA

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto del 02.11.2021 a firma del Presidente della Società ASD Pallavolo Carrarese, nel quale veniva denunciata la condotta antiregolamentare tenuta dall'atleta Luna Cordiviola la quale, benché regolarmente invitata a sottoporsi a visita medico sportiva per l'inizio dell'attività agonistica relativa all'anno 2021/2022, come da documentazione allegata all'esposto, non aveva provveduto alla trasmissione del certificato medico sportivo richiesto per il perfezionamento della procedura di tesseramento.

La Procura Federale, acquisiva i predetti documenti e riteneva sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza a carico dell'odierna incolpata la quale faceva pervenire alcune deduzioni difensive nelle quali sostanzialmente affermava che la struttura presso la quale era stata prenotata la visita medica le avrebbe riferito che la prenotazione era stata cancellata dal Presidente del sodalizio per lasciar posto ad un'altra atleta e che la prima data utile per fissare un nuovo appuntamento andava oramai oltre il termine ultimo per effettuare il tesseramento; deduceva inoltre di aver tentato, invano, di contattare altre strutture medico sportive e di aver così deciso di disinteressarsi della questione visti anche l'intenzione di non proseguire l'attività agonistica ed il logorio nei rapporti con la società. La Procura medesima, ritenendo le difese dell'incolpata non idonee a fornire una valida e documentata giustificazione in relazione al mancato adempimento degli obblighi contestati e ritenendo, altresì, esaurita la fase istruttoria, la deferiva innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

Ciò premesso, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni svolte dall'incolpata, ritiene che la condotta contestata all'atleta sia meritevole di sanzione disciplinare alla stregua delle seguenti motivazioni.

Appare compiutamente provato, infatti, sulla base della documentazione in atti, che l'atleta Luna Cordiviola, benché regolarmente invitata per l'inizio dell'attività agonistica relativamente all'anno 2021/2022 a sottoporsi a visita medico sportiva, non ha inviato il certificato medico sportivo richiesto dal sodalizio di appartenenza ASD Pallavolo Carrarese impedendo, in tal modo, che potesse perfezionarsi il suo tesseramento.



Le motivazioni addotte dall'incolpata non sono ritenute da questo Tribunale sufficienti a giustificare il mancato adempimento degli obblighi e doveri a cui ogni tesserato si deve conformare in ragione del vincolo associativo che lo lega con la società di appartenenza. Infatti, a seguito della richiesta effettuata dal sodalizio esponente l'atleta, successivamente ai fatti da questa dedotti in merito all'impossibilità di poter svolgere la visita medico sportiva, rimasti peraltro privi del benché minimo sostegno probatorio, ben poteva rivolgersi al sodalizio medesimo per richiedere i dovuti chiarimenti al fine di poter organizzare nuovamente la visita propedeutica all'attività pallavolistica.

Questo Tribunale, in merito, ha più volte affermato il principio in base al quale gli atleti ed i tesserati in genere sono comunque tenuti a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal tesseramento, dovendosi ribadire il preciso onere a carico degli stessi di rispondere, in ogni caso, alle convocazioni del sodalizio e di inoltrare allo stesso copia della certificazione medica di idoneità medico sportiva.

Lo *status* di tesserato e vincolato, infatti, impone l'assolvimento degli oneri ad esso connessi, tra i quali sicuramente rientra l'obbligo di rispondere alla convocazione per l'attività agonistica nonché quello di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato di idoneità.

In forza delle suesposte ragioni, la condotta tenuta dall'incolpata appare meritevole di adeguata censura con la conseguente applicazione della sanzione che viene determinata come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico dell'atleta Luna Cordiviola la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre).

Roma, 31 marzo 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 04 aprile 2022